

DELIBERA N. 965 DEL 23/12/2019

Proposta n. 1184 del 18/12/2019:

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH) DI TITOLARITA' DELL'ATS DELLA MONTAGNA - REGOLAMENTO (UE) 679/2016.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali) – come chiarito dallo stesso Gruppo di lavoro dei Garanti Europei ex art. 29 della Direttiva (UE) 95/46 nelle *“Linee Guida sui responsabili della protezione dati”*, adottate il 13/12/2016 ed emendate in data 05/04/2017 - offre un quadro di riferimento in termini di *compliance* (conformità) per la protezione dei dati in Europa aggiornato e fondato sul principio di *“responsabilizzazione”* (*accountability*) in forza del quale *«ciascun Titolare del Trattamento è chiamato a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare le conformità delle attività di trattamento»* con il Regolamento (UE) n. 679/2016;

DATO ATTO che la corretta gestione dei casi di violazioni dei dati personali, ipotesi questa espressamente disciplinata dagli artt. 33 e ss del Reg. (UE) 679/2016 è una misura organizzativa idonea a garantire la conformità del trattamento dei dati personali al citato Regolamento;

PRECISATO, in relazione a quanto sopra, che:

- per *“violazione dei dati”* si intende *«La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati»* (Art. 4 comma 1 n. 12 Reg. UE 679/2016);

- il Considerando n. 85 del Regolamento UE 679/2016 sancisce che *«una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche....»*;

RILEVATO che:

- l'art. 33 del Reg. (UE) 679/2016 *“Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo”* prevede che *«in caso di violazione dei dati, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente....senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.(...)»* (comma 1) e declina altresì il contenuto della notifica al garante per la Protezione dei dati Personali (comma 3);

- l'art. 34 del citato Regolamento disciplina l'ipotesi della comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato;

RICHIAMATI:

- il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 157 del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*) e il documento “*Violazioni di dati personali (data breach), in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679*”, pubblicato dalla medesima Autorità e aggiornato al 5 agosto 2019;

- nella versione emendata e adottata il 6 febbraio 2018, le Linee Guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali – WP250, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, adottate il 3 ottobre 2017 dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 della Direttiva (UE) 95/46;

RICHIAMATA ALTRESI' la delibera n. 668 del 12/09/2019 avente ad oggetto l'adozione del nuovo assetto organizzativo interno *privacy* dell'ATS della Montagna;

DATO ATTO che il Titolare del trattamento ha l'obbligo di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è stato effettuato conformemente al Regolamento citato;

RITENUTA OPPORTUNA, alla luce delle sopra richiamate previsioni normative e in un'ottica di *accountability*, l'adozione da parte dell'Agenzia di uno specifico Regolamento per la gestione delle violazioni dei dati personali (*data breach*) di titolarità dell'ATS della Montagna che definisca le relative necessarie azioni da intraprendere;

PRECISATO che il predetto Regolamento è destinato non solo ai dipendenti/collaboratori dell'ATS della Montagna ed agli altri soggetti autorizzati dalla medesima ATS al trattamento dei dati ma anche a tutti i soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016 anche in virtù della previsione di cui all'art. 28 comma 3 lett. F del Regolamento (UE) 679/2016;

DATO ATTO dell'attestazione della Direzione Amministrativa proponente in ordine alla completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

- 1. DI ADOTTARE** l'allegato “*Regolamento per la gestione delle violazioni dei dati personali (data breach) di titolarità dell'ATS della Montagna*” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;
- 3. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a controllo preventivo;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo *on-line* dell'Agenzia ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali e il Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.).

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo
(sostituto)

Elisabetta Giuseppina Busi**

Il Direttore Sanitario (sostituto)

Giancarlo Viganò**

Il Direttore Sociosanitario

Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente